



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impesa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR.SSA CATERINA DI MARTINO

PRESIDENTE

DR. ADRIANO DEL BENE

GIUDICE REL.

DR. SSA FRANCESCA REALE

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


Nella causa n.29337/2021 R.G.

PROMOSSA DA



ATTORI

CONTRO



_____ rappresentato e ditesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi, elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7

CONVENUTO



CONVENUTA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri _____ e _____ citavano in giudizio il convenuto come indicato in epigrafe e la _____ per chiedere





l'accertamento del recesso per giusta causa dei soci ex art. 2285 c.c. nonché, in subordine, l'accertamento della mancata ricostruzione della compagine sociale e la cancellazione della società ai sensi dell'art. 2323 c.c.

Esponevano nel contesto:

- che in data 30 ottobre 2018 gli odierni attori, quali soci accomandatari ed amministratori, costituivano unitamente al sig. [redacted] socio accomandante, la [redacted];
- che il capitale sociale veniva fissato nella somma di euro 5.000,00, ripartito rispettivamente nel 27% detenuto dal sig. [redacted] 23% detenuto dal dott. [redacted], 20% detenuto dal dott. [redacted] ed infine 30% detenuto dal sig. [redacted];
- che, su impulso del sig. [redacted] veniva stipulato tra la società [redacted] ed il socio accomandante, il signor [redacted] unitamente alla di lui moglie sig.ra [redacted] in data 02.01.2019 un contratto di locazione di un immobile di proprietà dell' [redacted], destinato a diventare sede legale della società;
- che il canone di locazione, particolarmente esoso, veniva stabilito in euro 1.000,00 mensili, stipulando un contratto vantaggioso per il solo socio accomandante in stato di conflitto di interessi;
- che il sig. [redacted] in virtù della duplice posizione di socio accomandante e locatore dell'immobile, si rendeva artefice di un utilizzo personale ed arbitrario dell'immobile locato alla società, occupando stabilmente parte dell'immobile ed accedendo, anche in presenza di soggetti terzi, allo stesso fuori dall'orario d'ufficio;
- che in virtù di tali condotte abusive ed illegittime del sig. [redacted] ed al fine di impedirne l'accesso non autorizzato ed indiscriminato, gli odierni attori procedevano alla sostituzione della serratura della sede sociale;
- che a seguito delle proteste del sig. [redacted] i soci concordavano un appuntamento per procedere al recupero degli effetti personali, come risultante dall'accordo di accesso e dal verbale di consegna datato 12.06.2020;
- che, in data 14.09.2020, gli odierni attori formalizzavano un invito per l'acquisto della quota sociale del socio accomandante, al fine di ristabilire un sereno clima sociale, e che, a fronte del silenzio [redacted] sulla proposta e contestualmente del persistere delle condotte abusive, comunicavano in data 06.10.2020 formale recesso dalla [redacted], ex art. 2285 comma 2 c.c., nonché le dimissioni dalla carica di amministratori a far data dal 20.10.2020;
- che il [redacted], con comunicazione PEC del 09.10.2020, formulava richiesta di accesso ex art. 2320 e 2261 c.c., alla quale gli odierni attori davano riscontro con comunicazione PEC del 15.10.2020 evidenziando la disponibilità a consentire l'accesso, nonostante l'illegittimità della richiesta, al dichiarato fine di formalizzare l'intervenuto recesso;
- che l'accesso avveniva in data 16.10.2020 alla presenza dei rispettivi legali e del commercialista della società e che l'integrale documentazione amministrativa e contabile della società veniva consegnata, come da verbale, al [redacted];
- che gli odierni attori evidenziavano la necessità di nominare un amministratore provvisorio nonché la necessità di concordare le modalità di consegna dell'immobile, degli accessi ai





conti bancari ed agli altri documenti della società;

- che il sig. [redacted] non procedeva alla nomina di un amministratore provvisorio della [redacted] al fine di adempiere agli atti amministrativi di ordinaria amministrazione, tra cui la liquidazione della quota dei soci uscenti nonché l'adempimento delle dovute comunicazioni di cui all'art. 2300 c.c. o la sostituzione dei soci per la ricomposizione della compagine sociale.

Tanto premesso i sig.ri [redacted] chiedevano la dichiarazione di intervenuto recesso dei soci accomandatari dalla [redacted] e rassegnavano le seguenti conclusioni:

"1) accertare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2285, comma 2, c.c. e. di conseguenza, dichiarare l'intervenuto recesso per giusta causa dei signori [redacted] a far data dal 20 ottobre 2020;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare la legittimità del recesso degli odierni attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2285, comma 1, c.c. per essere la [redacted] contratta per un periodo di tempo pari a tutta la vita dei soci;

3) in ogni caso, stante la mancanza di contestazioni relative al recesso degli attori dalla [redacted] da parte del socio superstite, accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuto recesso dei signori [redacted] dalla [redacted] a far data dal 20 ottobre 2020."

Si costituiva in giudizio il sig. [redacted], depositando comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa.

A tal riguardo, parte convenuta deduceva l'esclusione delle controversie aventi ad oggetto le società di persone dalla competenza del Tribunale delle Imprese, come statuito dall'art. 3 co. 2 del D.lgs. 168/2003, come modificato anche dal d.l. 1/2012 convertito con modifiche dalla l. 27/2012, essendo prevista la competenza del Tribunale delle imprese unicamente nei casi in cui siano coinvolte società di persone che esercitino o siano sottoposte a direzione o coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative.

Parte convenuta individuava la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Nola e chiedeva al giudice la condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..

In subordine, parte comparente asseriva che la domanda giudiziaria proposta dagli odierni attori, amministratori e soci accomandatari della [redacted], fosse illegittima perché chiaramente confliggente con gli interessi della società e, ciò posto, chiedeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 co. 2 c.p.c.

Nel merito, parte convenuta deduceva l'insussistenza di una legittima causa di recesso ai sensi dell'art. 2285 co. 2 c.c., in quanto l'asserita condotta arbitraria ed abusiva del socio accomandante, privo di poteri gestori, non rientrava nelle ipotesi di recesso per giusta causa ma poteva al più configurare una ipotesi di giusta causa di esclusione del socio ex art. 2287 c.c..

Parte convenuta, nel dedurre l'eccezionalità del recesso, costituendo tale fattispecie una deroga al principio di indissolubilità unilaterale del contratto, asseriva che il predetto recesso degli odierni attori non era mai stato comunicato alla società, pur essendo un atto di carattere unilaterale e recettizio e, inoltre, ne contestava l'accettazione tacita.





Il convenuto poi contestava la richiesta di parte attrice di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci ex art. 2300 c.c., affermando a sostegno di ciò il mancato perfezionamento del recesso.

Contestualmente, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda di liquidazione delle quote sociali degli odierni attori, deducendo che la predetta liquidazione risulta, comunque, legata al perfezionarsi del recesso e che, in ogni caso, spetta alla società liquidare la quota del socio uscente nel caso in cui l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo.

Quindi parte convenuta concludeva chiedendo, preliminarmente, di accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Napoli e, in subordine, il rigetto della domanda attorea e la condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c..

Alla prima udienza del 15.04.2022 comparivano in giudizio ambo le parti; in detta sede, i procuratori delle stesse, stante l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio formulata dalla difesa di parte convenuta a cui aveva aderito parte attrice, chiedevano che il giudice si pronunciasse sulla questione di competenza rilevata ed il giudice sull'accordo delle parti rimetteva senza termini la causa al Collegio.

In via preliminare, il Collegio rileva che l'azione diretta ad accertare il recesso dei soci accomandatari dalla società [redacted] non rientra nella competenza di questa sezione specializzata, considerando che detta azione concerne vicende aventi ad oggetto una società di persone.

In tal senso, risulta dirimente il dato normativo, in particolare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 168/2003 come successivamente modificato, che ancora la competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa alla tipologia di società interessata, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate per le controversie inerenti le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza per materia è fondata.

Tale conclusione risulta avvalorata dall'evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha riguardato la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Difatti, il d.l. 24/01/2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012 n. 27, ha trasformato le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale appunto in sezioni specializzate in materie di imprese.

A fronte del silenzio del legislatore, che non ha specificato la natura delle sezioni specializzate in materia d'impresa, omettendo di chiarire se le stesse debbano essere intese come mere suddivisioni interne allo stesso ufficio giudiziario, al pari delle sezioni lavoro, ovvero se costituiscano uffici giudiziari separati, si è aperto in giurisprudenza un articolato dibattito, culminato nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19882/2019.

La giurisprudenza si è divisa tra quanti sostenevano che il rapporto tra sezioni, specializzate e non, all'interno del medesimo ufficio giudiziario rappresentasse una mera questione di ripartizione interna degli affari e quanti sostenevano di qualificare tale riparto in termini di stretta competenza.

Lungi dal costituire una problematica di natura unicamente teorica, l'adesione all'uno o





all'altro orientamento fa discendere conseguenze pratiche differenti in tema di rimedi applicabili.

Ove si qualificasse il riparto degli affari tra sezioni specializzate e non specializzate appartenenti al medesimo ufficio giudiziario come una suddivisione interna ne deriverebbe l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45, o l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti.

Diversamente, aderendo all'orientamento per cui il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d'impresa dello stesso ufficio giudiziario si qualifica come una questione di competenza in senso tecnico lo strumento applicabile, in caso di contrasto, deve essere individuato, per l'appunto, nel regolamento di competenza.

Il contrasto interpretativo sinora evidenziato ha reso necessario l'intervento chiarificatore della Suprema Corte, nella citata sentenza del 23 luglio 2019 n. 19882, in cui i giudici di legittimità hanno definitivamente statuito che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d'impresa non attiene alla competenza, rientrando tale rapporto nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

Diversamente, la Corte di legittimità ha ulteriormente ribadito che può sorgere una questione di competenza in senso tecnico solo laddove una controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti ad un Tribunale diverso da quello ove la sezione è specializzata è istituita, in quanto *"il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario"* mentre *"deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita"* (cfr. Cass. sez. un. 19882 del 2019).

Tanto chiarito, si deve affermare che nel caso di specie si è verificata la situazione contraria, ovvero la questione relativa all'accertamento dell'intervenuto recesso dei soci da una società di persone è stata incardinata erroneamente innanzi alla Sezione Specializzata Imprese, pertanto il Collegio ritiene che debba declinarsi la competenza per materia, per essere competente al riguardo il Tribunale di Nola, ove si trova la sede legale della società di persone.

In ragione del principio di soccombenza, non potendosi in alcun modo valorizzare l'adesione di parte attrice all'eccezione tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione, le spese sono a carico di parte attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

[REDACTED] **IL DI**
[REDACTED] **così**
provvede:

- dichiara la propria incompetenza per materia sulla predetta domanda, per essere competente al riguardo il Tribunale di Nola;
- condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della parte





convenuta costituita che si liquidano in € 2.768,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.04.2022

IL GIUDICE ESTENSORE
DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE
DR.SSA CATERINA DI MARTINO

